



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante “*Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione civile*”, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO, in particolare, l’articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009 relativo alle disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l’articolo 15, comma 3, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 che disciplina il compenso dei commissari straordinari;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*” convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 recante “*Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*”, che, al paragrafo 5, esclude dall’ambito di applicabilità della norma in questione gli incarichi dei commissari straordinari;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante “*Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013*”;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*”, convertito, con modificazioni,



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, relativo all'istituzione di un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del predetto Ministero;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante "*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

VISTO, in particolare, l'articolo 4-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 92 del 2024, a mente del quale "*Per far fronte alla grave situazione di sovrappollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario straordinario è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'incarico di commissario straordinario può essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali*";

VISTO, inoltre, l'articolo 4-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 92 del 2024, a mente del quale "*il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2025*";

VISTO, altresì, l'articolo 4-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 92 del 2024 a mente del quale "*Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario. Con una o più ordinanze, adottate d'intesa con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di 5 esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore ad euro 60.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 300.000 annui*";

VISTO, altresì, l'articolo 4-bis, comma 9, del citato decreto-legge n. 92 del 2024 a mente del quale "*il compenso del commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa";

VISTO, altresì, l'articolo 4-bis, comma 10, del citato decreto-legge n. 92 del 2024 a mente del quale *"Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia";*

VISTO, infine, l'articolo 4-bis, comma 11, del citato decreto-legge n. 92 del 2024 a mente del quale *"Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono, per l'anno 2024, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2025, le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali";*

RITENUTO di dover procedere, ai sensi della richiamata normativa, alla nomina del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria;

VISTA la nota prot 34541.U del 13 settembre 2024 con la quale il Ministro della giustizia ha rappresentato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'acquisizione del concerto, l'intendimento di nominare il dott. Marco Doglio, estraneo all'Amministrazione dello Stato, quale Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria;

VISTA la nota 34950 del 17 settembre 2024 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso il formale concerto sulla nomina;

VISTA la nota prot. 34973.U del 17 settembre 2024 con la quale il Ministro della giustizia ha formulato al Presidente del Consiglio dei ministri motivata proposta di nominare Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria il dott. Marco Doglio, estraneo all'Amministrazione dello Stato;



Handwritten signature



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Marco Doglio da cui si evince che la stessa ha caratteristiche personali e professionali idonee allo svolgimento del suddetto incarico;

VISTE le dichiarazioni rese dal dott. Marco Doglio, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA, altresì, la dichiarazione resa dallo stesso dott. Marco Doglio ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

RITENUTO, pertanto, di nominare per lo svolgimento del suddetto incarico di Commissario, il dott. Marco Doglio;

RITENUTO, altresì, necessario procedere, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 7, del citato decreto-legge n. 92 del 2024, alla costituzione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU PROPOSTA del Ministro della giustizia;

DI CONCERTO con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

D E C R E T A

ART. 1

(Nomina del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria)

1. Ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il dott. Marco Doglio è nominato Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.
2. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2025.
3. Ai sensi del citato articolo 4-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n.92 del 2024, l'incarico di Commissario straordinario può essere revocato anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

ART. 2

(Compiti e funzioni)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 spettano i compiti e le funzioni di cui all'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, nonché ogni altra funzione o compito attribuitigli dal medesimo decreto-legge, nel rispetto dei limiti e delle modalità in esso stabiliti.
2. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Commissario straordinario ha, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari.
3. Il Commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generale dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
4. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ART. 3

(Struttura tecnica di supporto)

1. Ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è costituita una struttura tecnica di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario che se ne avvale per l'esercizio dei compiti assegnati.
2. La struttura di supporto è composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.
3. Il Commissario straordinario, con una o più ordinanze adottate d'intesa con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina il funzionamento della struttura tecnica di supporto.
4. La struttura di supporto opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

ART. 4

(Trattamento economico)

1. Il compenso del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 9, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, è determinato nella misura di euro 100.000 annui lordi.
2. Il compenso degli esperti che compongono la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 è stabilito nella misura di euro 60.000 euro annui lordi pro-capite.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. Ai relativi oneri si provvede a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 11 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92.

ART. 5

(Oneri)

1. Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 19 SET. 2024

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 3640/7020
ROMA, 20.04.2024

IL REVISORE

IL DIRIGENTE





CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 19/09/2024, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 19/09/2024 - dott. Marco DOGLIO - nomina a commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024; n. 112 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0054205 - Ingresso - 23/09/2024 - 14:30 ed è stato ammesso alla registrazione il 27/09/2024 n. 2551

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE

(Firmato digitalmente)

